

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. C 241

14 ottobre 1976

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

Unità di conto europea	1
Prezzi medi e prezzi medi ponderati dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione	2
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3008/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975	3
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3009/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975	4

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la revisione del programma di ricerca e di sviluppo nel settore energetico stabilito con decisione 75/510/CEE del Consiglio, del 22 agosto 1975	5
Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	9

III *Informazioni*

.....

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)	13
Procedura aperta	15
Procedura ristretta	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽¹⁾

13 ottobre 1976

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese		Dollaro USA	1,10865
— mercato regolamentato	41,4775	Franco svizzero	2,70776
— mercato libero	42,8218	Peseta spagnola	75,3862
Marco tedesco	2,69438	Corona svedese	4,70133
Fiorino olandese	2,83167	Corona norvegese	5,88125
Sterlina inglese	0,671049	Dollaro canadese	1,07958
Corona danese	6,47671	Scudo portoghese	34,6368
Franco francese	5,57043	Scellino austriaco	19,1361
Lira italiana	934,011	Marco finlandese	4,26636
Sterlina irlandese	0,671157	Yen giapponese	321,931

⁽¹⁾ — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

Prezzi medi e prezzi medi ponderati dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

(stabiliti il 12 ottobre 1976 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70)

Tipi di vino e centri di commercializzazione	UC per grado/hl	Tipi di vino e centri di commercializzazione	UC per grado/hl
R I		A I	
Bastia	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	1,883	Nantes	1,344
Montpellier	1,873	Bari	1,867
Narbonne	1,912	Cagliari	nessuna quotazione
Nîmes	1,852	Chieti	nessuna quotazione
Perpignan	2,011	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,692
Asti	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	1,634
Firenze	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Prezzo medio ponderato	1,625
Pescara	nessuna quotazione		UC/hl
Reggio Emilia	1,604	A II	
Treviso	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	30,14
Verona (per i vini locali)	1,779	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Prezzo medio ponderato	1,835	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
R II		Prezzo medio ponderato	30,14
Bastia	nessuna quotazione	A III	
Brignoles	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Bari	2,042	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Barletta	2,159	Prezzo medio ponderato	—
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo medio ponderato	2,042		
	UC/hl		
R III			
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	26,12		

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2108/76.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE)
n. 3008/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975**

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3008/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, si comunica che le imputazioni, a livello della Comunità, dei prodotti originari dei paesi e/o territori sotto specificati, sul contingente tariffario comunitario, hanno raggiunto l'importo massimo corrispondente previsto nella colonna 4 dell'allegato B del detto regolamento.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi o territori di origine
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorilevazione, radioscandaglio e radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono</p> <p>C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>III. altri</p>	Singapore

Per i prodotti di cui trattasi, originari di Singapore, è pertanto ristabilita la tariffa normale, a partire dal 15 ottobre 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 49.

Comunicazione della Commissione in sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3009/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3009/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, si comunica che le imputazioni, a livello della Comunità, dei prodotti originari dei paesi e/o territori sotto specificati, sul massimale tariffario comunitario preferenziale, hanno raggiunto l'importo massimo corrispondente, fissato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del detto regolamento.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi o territori di origine
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	Iugoslavia

Per i prodotti di cui trattasi, originari della Iugoslavia, è pertanto ristabilita la tariffa normale, a partire dal 15 ottobre 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 60.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la revisione del programma di ricerca e di sviluppo nel settore energetico stabilito con decisione 75/510/CEE del Consiglio, del 22 agosto 1975

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 luglio 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio ha stabilito, con decisione 75/510/CEE del 22 agosto 1975 (GU n. L 231 del 2. 9. 1975), in applicazione dell'articolo 235 del trattato, un programma di ricerca e di sviluppo nel settore energetico;

considerando che in conformità dell'articolo 4 della suddetta decisione tale programma è soggetto a revisione alla fine del primo anno, previo parere del CREST;

considerando il parere espresso dal CREST,

DECIDE:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1977, l'allegato alla predetta decisione del Consiglio è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Tale allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

(¹) GU n. L 231 del 2. 9. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

AZIONE INDIRETTA
PROGRAMMA DI RICERCA E DI SVILUPPO NEL SETTORE ENERGETICO

Il programma comprende i seguenti obiettivi:

1. RISPARMIO DI ENERGIA

Per questo obiettivo viene stanziato un importo massimo di 11,380 milioni di UC ed è previsto un organico di 6 agenti.

Il programma comprende i seguenti settori:

- miglioramento dell'isolamento dei locali,
- impiego delle termopompe,
- trasporto urbano,
- recupero del calore di scarico,
- riciclo dei materiali,
- produzione di energia a partire dai rifiuti,
- valutazione dei consumi specifici di energia delle attrezzature, procedimenti e tecniche diverse,
- sviluppo dei metodi di accumulazione dell'energia secondaria.

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

2. PRODUZIONE E IMPIEGO DELL'IDROGENO

Per questo obiettivo viene stanziato un importo massimo di 13,240 milioni di UC ed è previsto un organico di 4 agenti.

Il programma comprende i seguenti progetti:

Progetto A: Produzione termochimica dell'idrogeno

- Azioni:
1. Ricerca di cicli di reazioni chimiche ed elettrochimiche che possano offrire un elevato rendimento di conversione dell'energia termica in calore di combustione dell'idrogeno.
 2. Esperimenti dimostrativi dei cicli più promettenti.

Progetto B: Produzione elettrolitica dell'idrogeno

- Azioni:
1. Miglioramento della tecnologia esistente per la produzione elettrolitica dell'idrogeno.
 2. Indagini sulla fattibilità ed economicità dell'elettrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione.

Progetto C: Impiego dell'idrogeno

- Azioni:
1. Analisi dell'applicabilità potenziale dell'idrogeno e dei combustibili sintetici derivati dall'idrogeno.
 2. Messa a punto di specifiche relative alla sicurezza nella manipolazione dell'idrogeno.
 3. Miglioramento dell'immagazzinamento dell'idrogeno su scala ridotta.

4. Studi relativi ai problemi di immagazzinamento su scala industriale (di media importanza) dell'idrogeno.
5. Studi sulla possibilità di impiegare le reti esistenti per la distribuzione dell'idrogeno.

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

3. ENERGIA SOLARE

Per questo obiettivo viene stanziato un importo massimo di 17,500 milioni di UC ed è previsto un organico di 6 agenti.

Il programma comprende i seguenti progetti:

Progetto A: Collettori solari e applicazione alle abitazioni

- Azioni:
1. Impiego di calore solare a bassa temperatura per il riscaldamento ed il raffreddamento di edifici.
 2. Ricerca sui collettori piani.
 3. Applicazioni pilota per il settore domestico.

Progetto B: Gruppi autonomi per la produzione di potenza meccanica e/o elettrica

- Azioni:
1. Utilizzazione, a media e alta temperatura, del calore solare per la produzione di potenza meccanica e/o elettrica.
 2. Miglioramento dei gruppi di potenza ridotta (1 + 10 kW).
 3. Installazione pilota di 1 MWe.

Progetto C: Conversione fotovoltaica

- Azioni:
1. Sviluppo di altri tipi di cellule e miglioramento di quelle esistenti.
 2. Studio sulla fattibilità di nuovi progetti.
 3. Nuovi metodi per la preparazione del materiale semiconduttore.
 4. Lastre sottili di silicio.
 5. Automazione della produzione dei pannelli.
 6. Materiali nuovi o migliorati di incapsulamento.
 7. Raccolta di dati.

Progetto D: Processi fotoelettrochimici, fotochimici e fotobiologici

- Azione:
1. Ricerca fondamentale sui sistemi fotochimici, fotoelettrochimici e fotobiologici.

Progetto E: Produzione fotosintetica di materia organica

- Azione:
1. Scelta e promozione dei raccolti energetici più appropriati per varie regioni dell'Europa.

Progetto F: Raccolta dei dati sulle radiazioni solari

- Azioni:
1. Raccolta, standardizzazione e distribuzione dei dati completi sull'insolazione per la Comunità.
Definizione delle conseguenze dovute all'impiego su vasta scala dell'energia solare.

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

4. ENERGIA GEOTERMICA

Per questo obiettivo viene stanziato un importo massimo di 13 milioni di UC ed è previsto un organico di 4 agenti.

Il programma comprende i seguenti progetti:

Progetto A: Raccolta di dati geotermici disponibili ed acquisizione di nuovi

- Azioni:
1. Raccolta dei dati geotermici disponibili.
 2. Acquisizione e raccolta di nuovi dati geotermici complementari.

Progetto B: Miglioramento dei metodi di esplorazione

- Azione:
1. Miglioramento e/o adattamento degli attuali metodi di prospezione alle particolari esigenze della geotermia e messa a punto di nuovi metodi di rilevazione e di esplorazione.

Progetto C: Sorgenti di acqua calda (bassa entalpia)

- Azioni:
1. Elaborazione di modelli geotermici nelle regioni interessate.
 2. Verifica sperimentale dei modelli teorici in dimensioni reali (sfruttamento).
 3. Prove di utilizzazione delle sorgenti di acqua calda per il riscaldamento urbano e agricolo.

Progetto D: Sorgenti di vapore (alta entalpia)

- Azioni:
1. Elaborazione di modelli geotermici nelle regioni interessate.
 2. Miglioramento delle tecniche di misura e di sondaggio per lavori sperimentali nei campi a temperatura elevata.
 3. Studio di nuovi metodi di stimolazione.

Progetto E: Rocce calde

- Azioni:
1. Studi ed esperimenti di fratturazione.
 2. Studi ed esperimenti di estrazione del calore.

Progetto F: Formazione di specialisti

- Azione:
1. Tirocini e corsi di addestramento.

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

5. ANALISI DI SISTEMI: ELABORAZIONE DI MODELLI

Per tale obiettivo viene stanziato un importo massimo di 3,880 milioni di UC ed è previsto un organico di 7 agenti.

Il Programma comprende le seguenti azioni:

- Azioni:
1. Modelli statici (a breve termine).
 2. Modelli dinamici settoriali (a medio/lungo termine).

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 settembre 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; che il diverso grado di rigore delle norme sulla responsabilità determina una disparità degli oneri finanziari che gravano sull'economia nei singoli Stati membri ed in particolare sui produttori concorrenti di più Stati;

considerando che il ravvicinamento è inoltre necessario perché la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune può essere pregiudicata da normative differenti; che la scelta del luogo in cui distribuire una merce deve essere determinata solo da criteri economici e non già da considerazioni giuridiche;

considerando che infine il ravvicinamento è necessario perché il consumatore è tutelato in modo non uniforme, e in gran parte non è tutelato affatto, contro i danni alla persona e al patrimonio provocati da una cosa difettosa a seconda delle disposizioni che disciplinano la responsabilità del produttore nel diritto dei singoli Stati membri; che pertanto non esiste ancora in questo campo un mercato comune per i consumatori;

considerando che una protezione equivalente e adeguata del consumatore può essere conseguita solo attraverso il principio della responsabilità indipendente dalla colpa del produttore della cosa che per la sua natura difettosa ha causato il danno; che ogni altro tipo di responsabilità comporta per il danneg-

giato difficoltà quasi insuperabili di prova o non copre le cause principali di danno;

considerando che la responsabilità indipendente dalla colpa del produttore costituisce un'adeguata soluzione di questo problema specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico perché il produttore può includere le spese che egli affronta a causa di questa responsabilità come costi di fabbricazione nel calcolo dei prezzi e ripartirle quindi su tutti i consumatori che utilizzano prodotti dello stesso tipo ma esenti da difetti;

considerando che la responsabilità non può essere esclusa per i prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, in base allo stadio di avanzamento della scienza e della tecnica, non avevano potuto essere considerati difettosi (cosiddetti danni tecnologici); che il consumatore sarebbe, in caso contrario, esposto senza alcuna difesa al rischio che la difettosità di un prodotto sia riconosciuta soltanto nel corso dell'uso;

considerando che la responsabilità si estende solo ai beni mobili; che nell'interesse del consumatore essa comprende tuttavia qualsiasi tipo di cose mobili, ossia anche i prodotti agricoli e artigianali; che essa vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione o incorporate a beni immobili;

considerando che, ai fini della protezione del consumatore, è necessario tenere responsabili tutti i fabbricanti partecipanti al processo produttivo, se il loro prodotto finale o intermedio o la materia prima da essi fornita siano difettosi; che per lo stesso motivo è responsabile chi smercia un prodotto con il suo nome, marchio o altro segno distintivo che non svela, in qualità di commerciante, l'identità del produttore nota a lui solo, nonché l'importatore di prodotti fabbricati fuori della Comunità europea;

considerando che, se sono responsabili più persone, la tutela del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili; che un'eventuale azione di regresso di colui che ha pagato il risarcimento è disciplinata dalle disposizioni dei singoli Stati membri;

considerando che per tutelare il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che la difettosità di un prodotto sia determinata non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista della sua utilizzazione, bensì in base alla sua mancanza di sicurezza; che a questo riguardo si può prendere in considerazione soltanto la sicurezza che ci si può obiettivamente e legittimamente attendere;

considerando che il produttore non è responsabile quando la cosa difettosa è stata posta in circolazione contro la sua volontà o è diventata difettosa successivamente alla immissione in commercio da parte del produttore, ossia quando il difetto non trova la sua origine nel processo di fabbricazione; che esiste tuttavia la presunzione del contrario fino a che il produttore non abbia apportato la prova delle circostanze di esonero dalla responsabilità;

considerando che, per tutelare sia l'integrità fisica che i beni personali del consumatore, devono essere inclusi fra i danni da risarcire, oltre alle conseguenze della morte e alle lesioni personali, anche i danni materiali; che il risarcimento dei danni materiali deve essere tuttavia limitato ad oggetti che vengono utilizzati per scopi non professionali;

considerando che il risarcimento del danno sorto nel settore professionale è disciplinato dalle singole legislazioni nazionali;

considerando che il giudizio sulla esistenza del nesso di causalità fra difetto e danno nel caso singolo resta di competenza dei singoli diritti nazionali;

considerando che, poiché la responsabilità del produttore prescinde dalla colpa, occorre limitarne la portata; che una responsabilità illimitata rende incalcolabile il rischio di danno che può essere quindi assicurato solo ad un prezzo molto elevato;

considerando che per i danni personali e materiali, la cui entità è di regola molto differente, occorre fissare diversamente il limite della responsabilità; che in caso di danni personali è sufficiente, ai fini della previsione del danno, che sia stabilito un limite globale della responsabilità; che esso comprende, entro un ammontare previsto di 25 000 000 di unità di conto europee, la maggioranza dei danni di massa ed offre per il caso singolo, ciò che è poi il più importante in pratica, una copertura illimitata; che nei casi estremamente rari di danni di massa, che nel loro complesso superano tale somma e sono assimilabili perciò a catastrofi, interverrà se del caso l'aiuto della collettività;

considerando che, per i casi molto più frequenti di danni materiali, occorre invece stabilire un limite massimo della responsabilità riferito al singolo caso, poiché solo questa limitazione permette di calcolare la responsabilità del produttore; che l'entità della limitazione si basa sulla stima del valore medio dei beni personali nel caso medio; che, poiché i beni personali comprendono il patrimonio mobile ed immobile, ognuno dei quali ha di regola per sua natura un valore differente, si devono prevedere differenti massimali di risarcimento;

considerando che la limitazione del risarcimento dei danni materiali al danneggiamento o alla distruzione dei beni personali elimina il rischio di una responsabilità senza limiti; che perciò non appare necessario istituire, oltre alla limitazione della responsabilità nel caso singolo, anche una limitazione globale;

considerando che, con decisione n. 3289/75/CECA, del 18 dicembre 1975 ⁽¹⁾, la Commissione, su parere conforme del Consiglio, ha definito l'unità di conto europea, che rappresenta un valore medio dell'evoluzione delle monete degli Stati membri della Comunità;

considerando che l'evoluzione della situazione economica e monetaria registrata nella Comunità giustifica un esame periodico dei massimali fissati nella direttiva;

considerando che un termine di prescrizione uniforme del diritto al risarcimento sorto col verificarsi del danno è nell'interesse sia dei consumatori che dell'industria; che sembra opportuno fissarlo a tre anni;

considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano; che le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano; che sarebbe perciò iniquo pretendere che il produttore sia responsabile, senza limiti nel tempo, della difettosità dei suoi prodotti; che pertanto è opportuno prevedere una limitazione della responsabilità di durata media; che tale termine non può essere sospeso o interrotto in base alle legislazioni nazionali; che resta impregiudicato un diritto per il quale sia già in corso un'azione giudiziaria;

considerando che ai fini di una equilibrata ed adeguata tutela del consumatore non può derogarsi alla responsabilità del produttore;

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 19. 12. 1975, pag. 4.

considerando che le singole disposizioni nazionali possono attribuire al danneggiato un diritto al risarcimento avente un fondamento giuridico diverso da quello previsto dalla direttiva; che tali disposizioni restano salve essendo anch'esse preordinate ad un'adeguata tutela del consumatore;

considerando che in tutti gli Stati membri la responsabilità per danni nucleari causati da incidenti è già disciplinata da adeguate regolamentazioni speciali; che di conseguenza non è necessario includere nel campo di applicazione della direttiva danni di tale natura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il produttore di una cosa mobile è responsabile del danno causato da un difetto della cosa, a prescindere dal fatto che egli fosse a conoscenza del difetto o che sarebbe potuto esserne a conoscenza.

Il produttore è responsabile anche se la cosa, in base allo stato di avanzamento della tecnica e della scienza, nel momento in cui egli l'ha messa in circolazione, non poteva essere considerata difettosa.

Articolo 2

Il termine «produttore» designa il fabbricante del prodotto finito, il fabbricante di materie prime o di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sulla cosa, si presenta come produttore della stessa.

Quando non può essere individuato il produttore della cosa, si considera produttore della cosa ogni fornitore, a meno che questo ultimo comunichi entro un termine ragionevole al danneggiato l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito la cosa.

Chiunque importi una cosa nella Comunità europea, ai fini della rivendita o a scopo analogo, è considerato produttore della cosa.

Articolo 3

Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido.

Articolo 4

Una cosa è difettosa quando non offre la sicurezza, riguardo alle persone e ai beni, che ci si può legittimamente attendere.

Articolo 5

Il produttore non è responsabile se prova che non ha messo la cosa in circolazione o che la cosa non era difettosa quando l'ha messa in circolazione.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 1 il termine «danno» designa:

- a) la morte e le lesioni personali;
- b) il danneggiamento o la distruzione di un'altra cosa, diversa da quella difettosa, quando tale cosa
 - i) sia del tipo normalmente acquistato per uso o consumo privato e
 - ii) non sia stata acquistata o usata dal danneggiato per fini connessi al suo commercio, ai suoi affari o alla sua professione.

Articolo 7

La responsabilità del produttore prevista in virtù della presente direttiva, per la totalità dei danni alle persone provocati da articoli identici che presentano lo stesso difetto, è limitata ad un massimale di 25 milioni di unità di conto europee (UCE).

La responsabilità del produttore prevista in virtù della presente direttiva per i danni materiali è limitata, per persona, ad un massimale di:

- 15 000 UCE per i danni a cose mobili;
- 50 000 UCE per i danni a cose immobili.

L'unità di conto europea (UCE) è quella definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975.

Il controvalore in moneta nazionale è determinato in applicazione del tasso di cambio del giorno precedente la data di fissazione definitiva della indennità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, ogni tre anni procede all'esame e, se del caso, alla revisione delle somme fissate in UC nel presente articolo,

tenuto conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 8

L'azione di risarcimento, prevista dalla presente direttiva, si prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

La presente direttiva fa salve le disposizioni di legge degli Stati membri sulla sospensione e interruzione della prescrizione.

Articolo 9

La responsabilità del produttore si estingue decorsi dieci anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la cosa difettosa è stata messa in circolazione dal produttore, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo proposto un'azione giudiziaria contro il produttore.

Articolo 10

La responsabilità prevista dalla presente direttiva non può essere né esclusa né limitata.

Articolo 11

La presente direttiva non pregiudica le azioni per danni causati da una cosa difettosa, fondate su un titolo diverso da quello da essa previsto.

Articolo 12

La presente direttiva non si applica ai danni nucleari.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 18 mesi e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) ⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽⁴⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

⁽⁴⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Deutsche Bundespost, Landespostdirektion Berlin, referat 47, Postfach 500, D-1000 Berlin 19, öffentliche Ausschreibung.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Berlin 61 (Kreuzberg), Oranienstr. 91 — Poligrafico federale di Berlino.
b) Per la costruzione di un edificio sede del Poligrafico, di cubatura 55 600 m³, sono previsti lavori in terra, aggotamento, impermeabilizzazione, calcestruzzo, cemento armato e muratura.
Calcolo dei costi di costruzione mediante elaborazione elettronica dei dati, in conformità delle norme 4.4.23.003.
c)
d)
4. Rustico: 80 settimane, data prevista inizio lavori: dicembre 1976.
5. a) Landespostdirektion Berlin, dst 47-26, Dernburgstr. 50, D-1000 Berlin 19.
b) 27 ottobre 1976.
c) 30 DM da versare presso la Oberpostkasse Berlin, ufficio dei conti correnti postali Berlin, conto corrente n. 368-104 con la causale «Neubau geb. 26/BDr». La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento va allegata alla domanda.
6. a) 25 novembre 1976, ore 10,30.
b) Landespostdirektion Berlin, dst 41-2a.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 25 novembre 1976, ore 10,30, Landespostdirektion Berlin.
8. A garanzia dell'adempimento contrattuale e l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è richiesta una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto, rilasciata da un istituto di credito o da una società assicuratrice di crediti autorizzata nella Repubblica federale tedesca.
9. Pagamenti a norma del paragrafo 16 delle condizioni generali contrattuali per l'esecuzione di opere edili, VOB/B.
- 10.
11. Documentazione richiesta:
 - fatturato in opere edili negli ultimi tre esercizi;
 - opere edili comparabili eseguite negli ultimi tre esercizi, con indicazione dell'ente committente, dei tipi e tempi di esecuzione;
 - attrezzatura tecnica disponibile.
12. Entro il 31 dicembre 1976.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che risulta più vantaggiosa sotto il profilo economico.
14. Si potrà prendere visione dei progetti dal 2 al 24 novembre 1976 presso la Landespostdirektion Berlin, Dernburgstr. 50, D-1000 Berlin 19, R. 5023.
15. 7 ottobre 1976.

Procedura ristretta

1. Director of Works, Home Office, Prison Department, St Vincent House (Room 315), Orange Street, London WC2H 7HT, England, United Kingdom.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati.
3. a) NMP Holloway, Parkhurst Road, London N7 ONU.
b) Costruzione di un blocco residenziale ad otto piani, un edificio ad un piano per servizi di manutenzione; un asilo ad un piano, tutti in mattoni, con annessi lavori esterni, inclusi fognature, zone lastricate, strada e canalizzazioni.
c) Saranno designati subappaltatori per i servizi meccanici, elettrici e per gli ascensori.
L'ente appaltante fornirà le serrature di sicurezza e gran parte dei rivestimenti del suolo.
Costo previsto dell'intera opera: circa 1 900 000 £.
d) È prevista la completa elaborazione di progetti.
4. 27 mesi a decorrere dalla data d'entrata in cantiere.
5. Qualora un raggruppamento di offerenti presenti un'offerta ricevibile, ciascun membro del medesimo sarà, separatamente e in solido, responsabile dell'esecuzione del contratto.
6. a) 3 novembre 1976.
b) Vedi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Verso febbraio 1977.
8. — Certificato d'iscrizione della società all'albo professionale e al registro delle società del Regno Unito o d'Irlanda.
— Bilanci degli ultimi tre anni, ivi incluso il fatturato per i lavori edili.
— Una dichiarazione relativa alle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con indicazione delle eventuali opere edili realizzate precedentemente nel Regno Unito.
— Elenco dei lavori, per oltre 1 000 000 di UC, eseguiti nell'ultimo quinquennio, con l'indicazione del valore, dell'ubicazione e della stazione appaltante di ciascuna opera.
— Attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.
— L'offerente dovrà indicare se intenda valersi della propria manodopera o reclutarne in loco.
Nota: In luogo della documentazione indicata al primo, secondo e quarto punto sopra, le imprese belghe o italiane possono presentare un certificato d'iscrizione all'albo professionale.
9. Vedi punto 2.
10. Il contratto si baserà sulle condizioni contrattuali previste dai contratti governativi per le costruzioni d'ingegneria civile, su specificazioni tecniche e su elenchi dei materiali.
Saranno consentite fluttuazioni di prezzo per la manodopera e i materiali. Pagamenti mensili sulla base del lavoro eseguito e dei materiali forniti in cantiere.
11. 6 ottobre 1976.